

originale



CORTALE DI MARIANO

02429/09

Agg. to  
Falliment - Ord. b  
grillo da ipso  
del p. b. t. o  
R.G.N. 10822/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14272/2005

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 2429

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 841

- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 07/10/2008
- Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

sul ricorso 10822-2005 proposto da:

FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE CIVILE S.R.L., in persona del Curatore Avv. FEDERICO MARTORANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato CONTALDI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRILLO BRANCATI BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2008

1873

BANCO DI NAPOLI S.P.A., SOCIETA' PER LA GESTIONE DI

ATTIVITA' S.G.A. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 14272-2005 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A., nella qualità di mandatario della S.G.A. S.P.A., in persona del quadro direttivo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo STUDIO PAPA, rappresentato e difeso dall'avvocato TELESKO RAFFAELE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro **IL CASO.it**

FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE CIVILE S.R.L., in persona del Curatore Avv. FEDERICO MARTORANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRILLO BRANCATI BRUNO, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso principale -

avverso la sentenza n. 937/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BRUNO GRILLO  
BRANCATI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso  
principale ed il rigetto di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso  
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso  
principale e rigetto nel resto; per il rigetto del  
ricorso incidentale.

**IL CASO.it**



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 21.12.93 il Banco di Napoli s.p.a. chiese ammettersi in via tardiva al fallimento della società s.r.l. Immobiliare Civile, dichiarata fallita con sentenza 18 febbraio 1993, il credito chirografario di L. 386.891.310, di cui L. 123.326.387 per saldo debitore del c/c n. 27/26011 intestato alla società SISMA a tutto il 18.2.94 e L. 249.430.716 per sorte capitale di titoli scontati alla predetta oltre interessi in L. 14.134.407, ed il credito di L. 1.325.289.612 relativo al finanziamento in valuta di un miliardo di lire erogato in favore della SISMA, assistito da ipoteca iscritta su bene della Immobiliare Civile, di cui al rogito 10.2.92 e risolto il 5.8.93.

### **IL CASO.it**

Dedusse nella domanda che la società, fallita nel maggio del '92, aveva prestato fideiussione in relazione a tutte le obbligazioni assunte da SISMA s.p.a..

Il curatore speciale nominato dal giudice delegato si oppose eccependo invalidità ed inefficacia della fideiussione in plurimi profili: perché estranea all'oggetto sociale; perché esorbitava dai poteri gestori dell'amministratore che, peraltro, siccome rivestiva tale carica in entrambe le società, l'aveva rilasciata in palese conflitto d'interessi; per

illiceità del motivo comune ai contraenti; in quanto in contrasto con l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154; infine poiché non provata. **IL CASO.it**

In via gradata dedusse inesistenza dell'obbligazione principale, quanto meno del credito garantito dall'ipoteca.

In via riconvenzionale chiese revocarsi la garanzia reale, siccome non consolidata alla data del fallimento.

Con sentenza 4.4-8.5.2001, il Tribunale ammise al passivo in privilegio il credito controverso relativo al solo finanziamento assistito dalla garanzia ipotecaria, ma nell'importo di L. 700 milioni pari al massimo garantito dalla fideiussione, fermo restando il diritto dell'istante di ottenere soddisfazione in sede di riparto anche del residuo.

Pronunciando sulla riconvenzionale, ritenne che la domanda formulata a mente dell'art. 67 comma 2 l.f. esulasse dai limiti dell'autorizzazione concessa dal giudice delegato al curatore per resistere alla domanda. **IL CASO.it**

Il curatore fallimentare propose gravame innanzi alla Corte d'appello di Napoli deducendo erroneità della decisione impugnata in relazione:

↓

1.- alla reiezione delle eccezioni di nullità e/o inefficacia della fideiussione, anche in ragione del conflitto d'interessi in cui avrebbe agito l'Improta,

2.- all'estensione della garanzia personale al finanziamento già assistito da quella ipotecaria, ed all'attribuzione del privilegio, **IL CASO.it**

3.- alla declaratoria del diritto del Banco di Napoli ad ottenere soddisfazione del residuo in sede di riparto,

4.- alla reiezione della riconvenzionale, rappresentando la concessione dell'ipoteca atto di liberalità.

Nel contraddittorio della Banca appellata, con la decisione in esame n. 347 depositata il 6 marzo 2004, la Corte territoriale, ribadita l'ammissione del credito relativo al finanziamento, ha però escluso il privilegio, ed ha confermato nel resto la precedente statuizione.

### **IL CASO.it**

1.- Attribuita logica priorità al relativo motivo d'appello, ha confermato l'estensione della fideiussione al credito ammesso sulla scorta del contenuto della domanda introduttiva, che ha interpretato alla luce del contenuto letterale del contratto di fideiussione, segnatamente delle espressioni usate nel preambolo in cui si dichiarava che essa vale per tutte le obbligazioni assunte dalla

garantita società SISMA nei confronti del Banco, anche in relazione a garanzie già prestate ed indipendentemente da garanzia reale o personale già esistente.

### **IL CASO.it**

2.- Ha respinto la censura indirizzata contro la declaratoria d'inammissibilità dell'eccezione d'invalidità della fideiussione, ritenuta dal primo giudice esorbitante dall'originaria autorizzazione del g.d. al curatore a resistere alla domanda della banca.

Ritenuta intervenuta la preclusione in ordine alla reiezione dell'eccezione, non superata dalla rinnovata autorizzazione del g.d. in relazione alla fase d'appello, ha respinto il motivo con cui l'appellante intendeva integrare l'eccezione d'inefficacia della fideiussione perché estranea all'oggetto sociale della società garante, affermando nel contempo sia che tale requisito non emergeva dalla lettura dell'atto costitutivo, sia che, siccome la buona fede del terzo si presume, era onere della ricorrente darne prova della sua mancanza da parte della banca. **IL CASO.it**

Ha attribuito analoga sorte al denunciato conflitto d'interessi, questione inammissibilmente devoluta con la rinnovata autorizzazione, respingendo la tesi dell'appellante, secondo cui quella originaria era comunque idonea, essendo necessario che precisasse

solo il contenuto essenziale del giudizio da promuovere, e rilevando omessa impugnazione sull'affermazione del tribunale secondo cui essa era conforme a richiesta ben specifica del curatore, il che introduceva un problema d'interpretazione non già del contenuto dell'atto proveniente dal giudice delegato, ma della volontà del curatore che ne aveva chiesto l'emissione.

### **IL CASO.it**

3.- Ha ritenuto inammissibile la domanda tesa alla declaratoria d'inefficacia dell'ipoteca prospettata come atto di liberalità, in quanto dedotta per la prima volta in sede di gravame.

4.- Ha respinto, data la sua genericità, la richiesta di acquisizione del fascicolo fallimentare.

Contro questa statuizione il curatore fallimentare ha infine proposto il presente ricorso per cassazione con 5 mezzi, cui la s.p.a. Sampaolo Imi, succeduto al Banco di Napoli ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a 2 motivi.

Il fallimento ha resistito a tale impugnazione con controricorso ed ha depositato memoria difensiva a mente dell'art. 378 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente i ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto sono stati indirizzati contro la medesima decisione.

Il ricorrente principale denuncia: **IL CASO.it**

1.- col primo motivo, vizio di ultrapetizione e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Ascrive al giudice d'appello d'aver erroneamente confermato la precedente statuizione che aveva esteso la garanzia fideiussoria al credito oggetto del finanziamento accordato alla SISMA e già garantito dall'ipoteca, esorbitando a sua volta dai limiti dell'originario *petitum*, in sostanza integrando illegittimamente la domanda di ammissione allo stato passivo, con la quale l'istante Banco di Napoli aveva riferito la fideiussione ai crediti di cui al saldo debitore ed allo sconto titoli, insistendo per l'ulteriore voce per l'intera somma stante la consolidata garanzia reale, concessa dalla fallita in *bonis* quale terzo datore d'ipoteca.

**IL CASO.it**

Il resistente deduce infondatezza del mezzo.

2.- col secondo, subordinato motivo, rileva il vizio di motivazione lamentando che il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto precluso l'esame delle eccezioni che il Tribunale aveva ritenuto esorbitanti dai limiti dell'autorizzazione del g.d. a resistere in causa, non integrabile mediante la sua rinnovazione in fase di gravame, disconoscendo il pacifico effetto sanante della produzione del documento in corso di causa (Cass. n 11572/92).

Sostiene ad ogni buon conto l'esaustività dell'originaria autorizzazione siccome, dovendo intendersi estesa a tutte le possibili istanze ed eccezioni pertinenti al giudizio, non necessitava di precisazioni.

### **IL CASO.it**

3.- col terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1393 e 1394 c.c. e correlato vizio di motivazione, e richiamate le censure svolte nel precedente mezzo in ordine all'ammissibilità delle eccezioni mosse con riguardo alla validità della fideiussione, denuncia omessa pronuncia sul motivo d'appello con cui si era riproposto il conflitto d'interessi in cui versava il sig. Alberto Improta, amministratore delle società- garante e garantita- al momento del rilascio della garanzia.

4.- col quarto motivo, denunciando vizio di ultrapetizione, ascrive alla Corte territoriale d'aver erroneamente confermato la precedente statuizione che aveva riconosciuto il diritto della banca ad ottenere in sede di riparto e nei limiti del ricavato della vendita e dei frutti del bene ipotecato la soddisfazione del residuo credito ipotecario, pronunciando *ultra petita*, e dunque incorrendo nel medesimo errore.

### **IL CASO.it**

5.- col quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità della



domanda d'inefficacia ex art. 64 l.f. della garanzia reale concessa dalla società Immobiliare Civile nel biennio anteriore al suo fallimento per il debito contratto dalla SISMA con l'istituto bancario ricorrente, erroneamente ritenuta proposta per prima volta in appello.

### **IL CASO.it**

Censura infine la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di non poter attingere elementi di prova dal fascicolo fallimentare perché il fallimento non ebbe ad indicare gli atti che intendeva acquisire.

Il primo motivo del ricorso incidentale deduce vizio di motivazione in ordine all'esclusione del rango privilegiato, denegato dall'organo di gravame.

Il secondo motivo denuncia analogo difetto in ordine al governo delle spese, compensate in parte nonostante la soccombenza di controparte.

Il primo motivo del ricorso principale appare fondato.

La riferita censura agita questione processuale, prospettando la sussistenza di un *error in procedendo* che ammette in questa sede la rilettura dell'atto in discussione da parte di questa Corte di Cassazione, quale giudice del fatto munito del potere-dovere di esaminarlo direttamente (v. Cass. n. 1170/2004, cfr. Cass. n. 11039/2006), atteso peraltro che il mezzo in esame ne ha riproposto gli elementi caratterizzanti con la necessaria autosufficienza, con le precisazioni

e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale. Riferisce infatti il testo dell'articolata domanda di ammissione allo stato passivo del Banco di Napoli, che ebbe ad oggetto al punto b) il credito concesso in virtù del finanziamento garantito in via ipotecaria, ed ai punti a) e c) le altre due voci di credito chirografario, riferendo al punto d) che con atto 20 maggio 1992 la società fallita si era resa fideiubente di tutte le obbligazioni assunte dalla Sisma. **IL CASO.it**

Dal tessuto motivazionale della decisione impugnata emerge che la Corte territoriale ha attribuito trascurabile rilievo a tale dato letterale, benché rappresentasse canone prioritario e prevalente emergendo da esso la palese disgiunzione tra due diverse categorie di poste creditorie, distinte in ragione del diverso rango che le assisteva, e per corollario tra le rispettive garanzie, riferita necessariamente quella personale ai crediti chirografari- voci a) e c)-, e quella reale al credito sub b), dedotta al chiaro fine del riconoscimento del trattamento peggiore per l'effetto spettante in caso di ammissione allo stato passivo.

L'approdo censurato, sicuramente corretto in tesi laddove ammette il cumulo delle garanzie (cfr. Cass. n. 4033/1999), si fonda invece su interpretazione che

attribuisce significato tranciante al contenuto del contratto di fideiussione, al cui preambolo, ad onta della sua generica formulazione, ha attribuito specificità tale da assumere rilievo preminente rispetto al contenuto stesso della domanda, al contrario compiutamente esplicitato, finendo per l'effetto per ritenere i due atti un *unicum corpus*, quindi per conferire all'istanza di ammissione il senso tratto dal contenuto dell'altro atto, piuttosto che dalla sua stessa formulazione, perciò esorbitante dai limiti in essa enunciati.

#### **IL CASO.it**

Se di certo è vero che, come si assume nella decisione in esame, l'interpretazione della domanda non è condizionata dalla formula adottata dalla parte, potendo tenersi conto, al fine di comprendere il contenuto sostanziale della pretesa, anche della documentazione versata in atti (cfr. Cass. n. 10314/2002), nondimeno, laddove il senso letterale della sua formulazione sia univoco, non è necessario integrarlo con elementi attinti da fonti esterne.

Si è perciò affermato in un caso analogo, che se il creditore, con l'istanza di ammissione, abbia invocato la prelazione ipotecaria su immobili, l'accoglimento dell'istanza stessa deve intendersi comprensiva della detta ragione di prelazione (Cass. n. 2787/2004).

Nella specie, come si è detto, in relazione alla voce controversa è stata invocata specificamente la prelazione ipotecaria. Tanto rende conto dell'irrilevanza del successivo generico richiamo alla fideiussione, concessa peraltro per tutte le obbligazioni della garantita, che risultava, dal contesto stesso della domanda, inutile, dato l'ambito più ampio della copertura offerta dalla garanzia ipotecaria, e peraltro palesemente sfavorevole all'interesse della parte istante, discendendo dalla garanzia personale un minor grado di tutela. **IL CASO.it**

Di qui l'inutilità di verificare il testo della domanda in armonia col contenuto del contratto.

Il corollario del percorso esegetico condotto dal giudice d'appello ha quindi determinato modifica degli elementi costitutivi della domanda, in quanto, ritenendo operante la garanzia personale in relazione a tutti le voci di credito, ha ricondotto nel suo alveo il titolo fondante la responsabilità della fallita in relazione al finanziamento, che l'istante aveva invece specificamente individuato nella concessione della garanzia reale. Ne ha stravolto il *petitum*, che ha necessariamente ridotto entro l'ammontare della copertura fideiussoria, laddove la domanda di ammissione ne aveva specificato l'importo nella somma ben superiore, coperta per l'intero

dall'ipoteca. Per l'effetto ha disconosciuto il rango privilegiato, che la banca aveva invece fatto segno di espressa richiesta.

Di qui la sicura sussistenza del vizio denunciato, con conseguente cassazione *in parte qua* della decisione impugnata.

### **IL CASO.it**

Restano assorbite tutte le restanti censure.

Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie la causa può essere decisa nel merito a mente dell'art. 384 c.p.c. e va dunque dichiarata l'inammissibilità della domanda volta a far valere, mediante procedimento di verificaione, nel passivo del fallimento della società Immobiliare Civile il credito ~~vantato dall'istante~~ vantato nei confronti della società SISMA, in quanto la banca istante non era legittimata alla sua proposizione.

Il caso di specie, in cui la società fallita è terzo datore d'ipoteca concessa a garanzia di un debito altrui, si colloca nell'archetipo della responsabilità senza debito, al pari del caso richiamato dalla difesa del ricorrente in cui un terzo acquisti un bene ipotecato, che la tradizionale dottrina configura sulla base dello "scollegamento" nella nozione giuridica di obbligazione tra le categorie del debito - dovere di adempimento cui corrisponde il credito- e responsabilità, che rappresenta stato di

assoggettamento dei beni del responsabile, che sopravviene in caso d'inadempimento attribuendo al creditore il diritto di agire in executivis sui beni di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, che non necessariamente devono coniugarsi nel medesimo soggetto.

### **IL CASO.it**

Tale costruzione, ancorché non espressamente richiamata, sorregge in sostanza la *ratio* fondante l'enunciato già espresso da questa Corte con la sentenza n. 15186 del 2000, che ha escluso la legittimazione del creditore a proporre domanda di ammissione allo stato passivo del terzo datore d'ipoteca per ottenere la soddisfazione del suo credito sul ricavato dei beni venduti nel fallimento, in quanto il credito garantito resta fuori dal concorso. E, giova rilevare, in senso speculare, e per la stessa ragione (cfr. Cass. n. 10012/2004), nel caso in cui un terzo costituisca un pegno a favore del creditore, questi non può farlo valere nel fallimento del debitore come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore stesso.

### **IL CASO.it**

La conclusione trova riscontro positivo anzitutto nella previsione dell'art. 52 comma 2, che sottopone al concorso ogni credito anche se munito di diritto di prelazione, attualizzando la concorsualità mediante il procedimento di verifica dello stato passivo che rende



il credito stesso concorrente, con riferimento ai casi di relazione interoggettiva in cui il fallito s'identifica col soggetto obbligato all'adempimento, dunque col debitore.

### **IL CASO.it**

Nella specie, in cui il fallito, responsabile dell'altrui obbligazione e nonostante tale veste è però terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, la verifica nelle forme sancite dagli artt. 92 e 93 l.f., che dovrebbe essere condotta in relazione al credito assistito dalla prelazione, risulta inutile; il suo esito non è destinato infatti a spiegare influenza alcuna sulla formazione dello stato passivo, dal momento che il debito corrispondente, siccome, giova ribadire, non rientra nel patrimonio del fallito, non può incidere sulla massa passiva.

### **IL CASO.it**

Come si afferma nel passaggio logico della sentenza citata n. 15186/2000, l'ammissione allo stato passivo potrebbe essere piuttosto dannosa in considerazione degli effetti pregiudizievoli che al fallito possono derivarne, ad esempio, sull'esito del procedimento di verifica dei crediti nel caso in cui questo, in relazione ai crediti verso il fallito, debba concludersi negativamente, o sul concorso dei creditori in sede di riparto, ovvero sulla chiusura del fallimento nell'ipotesi di cui al n. 1 dell'art.

118, o, ancora, sul computo delle maggioranze di cui all'art. 128 l.f. -approvazione del concordato-.


Né, occorre aggiungere, è ammissibile una verifica che resti circoscritta alla sola prelazione, disgiunta dal credito che essa assiste; tanto meno essa potrebbe trovare ingresso in forza del disposto dell'art. 61 l.f., siccome tale disposizione normativa si applica nel solo caso di garanzia personale, assumendo il garante in forza di essa veste di coobbligato solidale.

### **IL CASO.it**

Il corollario di tale premessa esclude insomma il credito in discussione dal concorso formale, ma non per ciò solo sottrae il titolo fondante la responsabilità del fallito alla verifica in sede concorsuale, che trova collocazione, ma in via posticipata, nella fase della liquidazione del bene gravato.

### **IL CASO.it**

Dato di conferma positivo, come si è sottolineato nei precedenti citati nell'arresto richiamato (Cass. n. 613/1965, n. 46/1970, n. 1875/1994, n. 12549/2000), si ricava dal testo dell'art. 108 ultimo comma della legge fallimentare che indica, quale aventi titolo alla veste di destinatari dell'ordinanza che dispone la vendita, non solo i creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile posto in liquidazione, che sono identificabili pacificamente



nei titolari di ragioni cui corrisponde il debito contratto dal fallito, nel cui patrimonio convergono dunque debito e responsabilità, ma anche i creditori ipotecari iscritti.


### **IL CASO.it**

La giustificazione del distinguo tra le due categorie si rinviene proprio nel fatto che il diritto di sequela e preferenza, discendente dalla prelazione sul bene del fallito gravato, rappresenta passività di cui il patrimonio del fallito deve essere depurato nel procedimento di liquidazione dell'attivo e prima del progetto di ripartizione del ricavato e dell'erogazione delle somme risultanti da tale liquidazione, nell'ordine stabilito dall'art. 111 l.f..

Nella categoria dei creditori iscritti, in realtà dai contorni non ben definiti, rientra sicuramente il caso in esame.

### **IL CASO.it**

Il contesto sistematico così ricostruito, in conclusione, rimanda alla fase della liquidazione, ed ai suoi fini tipici, l'indagine, non certo sull'esistenza del credito, ma sul solo titolo che attribuisce la prelazione, affidandola al giudice delegato, al quale il suo titolare, ricevuto avviso, è tenuto a presentare istanza di partecipazione alle operazioni.



La duplicità della funzione di tale domanda può ritenersi pacifica; se per un verso infatti attua in concreto la *ratio* ispiratrice della disposizione sancita nell'art. 108 l.f., omologa a quella che sorregge la norma del codice di rito prevista dall'art. 498 c.p.c. per l'esecuzione singolare, di porre i creditori muniti di prelazione in condizione di partecipare al riparto, per altro verso introduce il controllo del giudice delegato sull'esistenza della prelazione, in relazione a tutti gli aspetti che rilevano nella procedura concorsuale. Per intendersi, sulla sua validità ed attualità, vale a dire sulla regolarità formale del suo titolo fondante, ma anche e soprattutto sulla sua opponibilità alla massa, non certo nell'ottica della previsione dell'art. 2704 c.c. dato il regime formale che assiste la garanzia reale, ma alla luce di ipotizzabile revocabilità ex art.67 l.f. o inefficacia ex art. 64 l.f..

### **IL CASO.it**

Tanto al fine evidente ed imprescindibile di salvaguardare la *par condicio creditorum*, in contraddittorio col curatore, che potrà essere autorizzato, laddove ne emergano le condizioni, ad intraprendere le necessarie conseguenti azioni fallimentari.

Solo laddove tale vaglio resti superato, il creditore iscritto potrà trovare soddisfazione, ma, come si

afferma nella sentenza citata, " escluso ogni altro effetto, in particolare, esclusi quelli che dall'ammissione allo stato passivo discendono ex art. 54 l.f. e in relazione alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione dei beni del fallito", come invece si sostiene erroneamente nella statuizione impugnata.

Il ricorso incidentale resta assorbito.

Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la domanda di ammissione allo stato passivo proposta dalla banca odierna resistente deve essere dichiarata inammissibile limitatamente al capo avente ad oggetto il credito oggetto del finanziamento concesso alla società Sisma, di cui si è discusso, garantito dall'ipoteca iscritta sui beni di proprietà della società fallita.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

**PQM**

**IL CASO.it**

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbite le altre censure dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda di ammissione allo stato passivo proposta dal Banco di Napoli avente ad oggetto il credito garantito dall'ipoteca concessa dalla fallita. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7.10.08



Il Consigliere est.

(Dott. M. Rosaria Cultrera)

*Maria Rosaria Cultrera*

Il Presidente

(Dott. Vincenzo Proto)

*Vincenzo Proto*

~~VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ECONOMIA  
Dipartimento di Economia  
Il 30 GEN 2009  
IL CANCELLIERE~~

~~CANCELLIERE  
Andrea Bianchi~~